

COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L'ATTIVITA' DI TRASPORTO

Verbale riunione del giorno: 5 maggio 2010 h. 10.00

A. Luogo della riunione

Uffici di Plurigas S.p.A., Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano (MI).

B. Soggetti presenti

2B Energia S.p.A. (Silvia Branda/Giorgia Nespoli)
ANIGAS (Simone Ferrari/Pasquale Sciarretta)
ASSOGAS (Ermanno Baraggia/Giuliana Rotta)
Begas Energy International S.p.A. (Emilio Sanjurjo Lodos)
BP Italia S.p.A. (Serena Guadalupi)
CoopGas S.r.l. (Fabio Vallini)
E.ON Energy Trading S.p.A. (Stefano Apuzzo)
Econgas Italia S.r.l. (Emidio Morelli)
Edison S.p.A. (Elisa Rondella/Alessandro Stoppi)
Elettrogas S.p.A. (Claudio Papaleo)
Enel Trade S.p.A. (Stefano Murgia)
Enoi S.p.A. (Paolo Pasquini)
GdF Suez Gas Supply & Sales S.p.A. (Ettore Melli)
Plurigas S.p.A. (Marco Auletta)
Sorgenia S.p.A. (Michele Mottola)

Italtrading S.p.A., impossibilitata a presenziare alla riunione, conferisce delega a 2B Energia S.p.A..

C. Attività effettuate

In apertura dei lavori, la Segreteria segnala al Comitato che, in relazione a quanto discusso nel corso dell'incontro del 1 aprile u.s. tra le Segreterie dei Comitati/GdL della filiera gas e l'Autorità, farà circolare a breve, al fine di verificare la sussistenza di eventuali elementi di criticità, la proposta sintetica che le Segreterie intendono presentare all'Autorità in merito alla pubblicazione dei documenti relativi ai lavori dei Comitati /GdL. In particolare, le Segreterie suggeriscono l'adozione di modalità comuni ed univoche per la pubblicizzazione dello stato delle attività di ciascun Comitato/GdL; la soluzione ipotizzata dalle Segreterie nel corso della riunione dello scorso 1 aprile prevede la pubblicazione dello stato dei lavori all'interno di una sezione dedicata del sito internet dell'Autorità, al fine di favorire e velocizzare l'aggiornamento dei soggetti interessati, garantendo un più ampio accesso alle informazioni ed una maggiore visibilità delle stesse.

Il Comitato passa quindi a discutere l'argomento all'ordine del giorno della riunione, ovvero la definizione delle eventuali osservazioni da inoltrare a Snam Rete Gas in

merito alla proposta di aggiornamento del Codice di Rete in recepimento della delibera ARG/gas 02/10. Vengono in particolare discusse e condivise le osservazioni presentate da Edison S.p.A. e da BG Italia S.p.A. (Associata ASSOGAS), che erano state fatte circolare ai membri del Comitato in preparazione alla riunione.

Su proposta di ANIGAS, il Comitato concorda sull'opportunità di richiedere all'Autorità la possibilità di un confronto con il Regolatore per la discussione delle tematiche emerse nel corso del dibattito.

D. Prossime attività

Oltre a verificare con l'Autorità la possibilità di un incontro, la Segreteria farà circolare a breve la bozza delle osservazioni alla proposta di aggiornamento di Snam Rete Gas concordate nel corso della riunione. Successivamente, si procederà con la votazione via e-mail del documento finale, che si prevede di inoltrare a Snam Rete Gas entro il termine stabilito per la consultazione (13 maggio p.v.).

E. Allegati

- **Allegato 1:** Osservazioni di Edison S.p.A. alla proposta di aggiornamento del Codice di Rete di Snam Rete Gas, per il recepimento della delibera ARG/gas 02/10
- **Allegato 2:** Osservazioni di BG Italia S.p.A. alla proposta di aggiornamento del Codice di Rete di Snam Rete Gas, per il recepimento della delibera ARG/gas 02/10

ALLEGATO 1

Osservazioni Edison alla Proposta di Aggiornamento del Codice di Rete, per il recepimento della delibera ARG/gas 02/10

Si presentano di seguito le osservazioni Edison ai seguenti articoli della Proposta di Aggiornamento del Codice di Rete

CAPITOLO 5: CONFERIMENTO DI CAPACITA' DI TRASPORTO

Art. 1.3.4) Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento

La Proposta di Aggiornamento del Codice (Proposta) non prevede la possibilità che, qualora il richiedente sia in possesso di un opportuno rating creditizio, fornito da primari organismi internazionali, non sia tenuto alla presentazione delle garanzie necessarie per le obbligazioni derivanti dal conferimento.

Tale possibilità è peraltro già prevista nel Codice di Rete di Snam Rete Gas, per i conferimenti di capacità ai sensi della delibera 168/06 e per i conferimenti di capacità di trasporto ai sensi della delibera 132/04 e successive modifiche. Pertanto, anche al fine di uniformare la disciplina delle garanzie richieste per i conferimenti, si richiede che anche per il caso in esame la garanzia finanziaria possa essere sostituita da opportuno rating creditizio o, nel caso in cui il soggetto non sia in possesso di rating creditizio, da una *Parent Company Guarantee*, da parte di un azionista del soggetto richiedente in possesso del rating previsto.

Art. 1.3.5) Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio

La possibilità di sostituire la garanzia finanziaria con il rating o la Parent Company Guarantee potrebbe essere previsto anche nel caso della garanzia finalizzata a coprire gli obblighi da erogazione del servizio (pari al 3% del massimo corrispettivo annuo di capacità).

In secondo luogo, è da notarsi che nel caso in cui Snam Rete Gas si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia bancaria in oggetto, la Proposta prevede che l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa.

La continua reintegrazione della garanzia nel tempo ha come effetto quello di rendere il valore complessivo della garanzia potenzialmente di gran lunga superiore all'ammontare previsto (ovvero 3% del massimo corrispettivo annuo di capacità). Si propone pertanto, eliminare l'obbligo di reintegro da parte dell'utente.

Art. 7.2.2) Punti di entrata interconnessi con infrastrutture Ue oggetto di esenzione tpa

L'articolo così riporta: *“Il soggetto ovvero i soggetti aventi diritto a presentare richiesta di capacità presso un punto di entrata interconnesso con una infrastruttura ue di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento per il quale sia stata accordata una esenzione tpa, sono il **soggetto ovvero i soggetti titolari di contratti, ovvero impegni contrattuali, di acquisto e di trasporto di lungo periodo presso l'infrastruttura Ue.***

Il soggetto richiede capacità presso il punto sopra descritto per valori e per durate corrispondenti ai propri contratti, nei limiti in cui lo stesso contratto abbia formato presupposto per il riconoscimento dell'esenzione TPA”

Soggetto richiedente

Si fa osservare che la titolarità dei contratti/impegni contrattuali non è un prerequisito richiesto dalla delibera ARG/gas 02/10, in quanto, all'art. 3.2, il soggetto che può inviare la prima richiesta è definito come *“il soggetto importatore che investe direttamente o indirettamente sottoscrivendo impegni di approvvigionamento e trasporto di lunga durata, nella nuova infrastruttura o suo potenziamento”*, senza che sia in alcun modo indicata la necessità di essere titolari di un contratto. Si chiede quindi una riformulazione analoga nel Codice di Rete, in quanto questi non può prevedere condizioni più restrittive rispetto alla normativa vigente.

Valore e durata della capacità richiesta

Sempre l'art.7.2.2 della Proposta prescrive che *“il soggetto richiede capacità presso il Punto sopra descritto per valori e per durate corrispondenti ai propri contratti, nei limiti in cui lo stesso contratto abbia formato presupposto per il riconoscimento dell'Esenzione TPA”*.

Non è chiaro come debba intendersi la frase. Infatti, è da notare che ai sensi del DM 11 Aprile 2006, il rilascio dell'esenzione non richiede necessariamente la presenza di contratti o impegni contrattuali di acquisto e di trasporto. Di conseguenza, andrebbe dettagliato il caso in cui il rilascio dell'esenzione non sia subordinato alla presenza di contratti di trasporto e di acquisto. Alla luce di questa fattispecie, il riferimento dell'art.3.3.b della delibera Arg/Gas 2/2010 relativo a *“contratti di importazione, ovvero agli accordi impegnativi finalizzati alla sottoscrizione di contratti di importazione”* è da riferirsi agli accordi di ripartizione della capacità esente riportati sulla richiesta di esenzione. In ogni caso, per quanto concerne la durata, l'art.2 del Decreto Ministeriale 28 aprile 2006 prevede che la richiesta dovrà essere fatta **“ per una capacità giornaliera e un periodo corrispondenti a quelli per i quali è stata ottenuta l'esenzione”**.

Art. 7.2.2) Prima richiesta: punti di Entrata interconnessi con infrastrutture UE oggetto di esenzione TPA

L'art. 7.2.2 b) richiede di attestare *“la durata e l'entità dei contratti, coerenti con i termini dell'esenzione concessa”*.

Si chiede di specificare cosa debba intendersi per “coerenza” dei contratti con i termini dell'esenzione. A nostro avviso, il significato più appropriato è **“per valori non superiori”**

rispetto ai termini dell'esenzione concessa, in considerazione del fatto che neppure se in presenza di contratti di approvvigionamento di più lunga durata il Trasportatore è tenuto a conferire la capacità per un periodo superiore rispetto alla durata dell'esenzione.

L'art. 7.2.2 c) della Proposta richiede che sia attestato il possesso dell'autorizzazione all'importazione ai sensi del d.lgs. 164/00. Devono però essere distinti due casi:

Caso 1: i contratti di approvvigionamento hanno fornito il presupposto per il rilascio dell'esenzione. In tal caso, il soggetto richiedente – che è già in possesso del contratto di import - ha la possibilità di presentare l'autorizzazione all'import in fase di prima richiesta di accesso.

Caso 2: pur in presenza di esenzione, il contratto di approvvigionamento non è stato ancora stipulato. In tal caso, l'autorizzazione all'import non può essere rilasciata e deve essere prevista la possibilità di una sua attestazione successiva in quanto, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 28 aprile 2006, la prima richiesta di accesso può essere presentata anche da chi non è titolare un contratto di approvvigionamento.

Appare sensato prevedere che, in questo caso, l'attestazione a Snam del possesso dell'autorizzazione all'import sia posticipata, entro il 50% del periodo intercorrente tra la data di conferimento e la data di messa a disposizione della capacità, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del sopracitato Decreto.

7.2.3) Prima richiesta: punti di entrata interconnessi con infrastrutture non ue oggetto di diritto Allocazione Prioritaria

L'articolo riporta che *“ il soggetto ovvero i soggetti aventi diritto a presentare richiesta di capacità presso un punto di entrata interconnesso con un'infrastruttura non ue di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento per il quale sia stato accordato un diritto ap, sono il soggetto ovvero i soggetti titolari di tale diritto AP.”*

Soggetto richiedente e oggetto della prima richiesta

Si fa osservare che, ai sensi dell'art.2 del Decreto Ministeriale 28 aprile 2006, i soggetti richiedenti sono *“uno o piu' dei soggetti importatori che investono direttamente o indirettamente, sottoscrivendo impegni di approvvigionamento e trasporto di lunga durata, nella realizzazione del gasdotto (corrispondenti ai soggetti tenuti a richiedere al Ministero l'autorizzazione all'importazione) per una capacità giornaliera e per un periodo corrispondente a quelli per i quali e' stato ottenuto il diritto all'allocazione prioritaria”.*

Il Decreto non prescrive quindi che i soggetti importatori richiedenti siano i soggetti che hanno ricevuto l'allocazione prioritaria, in quanto ciò che rileva è che la loro richiesta sia **in linea** con l'allocazione prioritaria, anche qualora questa sia stata rilasciata direttamente al soggetto che realizza l'infrastruttura¹. Si richiede pertanto di adottare una definizione in linea con il testo del Decreto 28 aprile 2006. Nella formulazione attuale adottata da Snam all'interno della Proposta, infatti, quello che potrebbe accadere nel caso in cui l'Allocazione Prioritaria fosse stata rilasciata direttamente all'infrastruttura invece che ai soggetti importatori, è che sia l'infrastruttura a dover presentare la richiesta di accesso e, in ultima istanza, a dover firmare il contratto di trasporto con Snam rete Gas, invece che i singoli soggetti importatori.

¹ Questa possibilità è prevista dall' art.2.2 del Decreto Ministeriale 11 aprile 2006, relativo alle procedure per il rilascio dell'esenzione del diritto di accesso ai terzi e per il riconoscimento dell'allocazione prioritaria.

Attestazioni da presentare nella prima richiesta.

L'art. 7.2.3 lettera c) della Proposta richiede che sia attestato il possesso dell'autorizzazione all'importazione. Si fanno presenti i medesimi ragionamenti sopra esposti nel caso di infrastruttura esentata.

7.2.4) VERIFICA DELLA PRIMA RICHIESTA

L'articolo recita: *“in relazione ad una richiesta ricevibile, Snam rete gas verifica:*

- la completezza delle informazioni contenute nella richiesta;

- la coerenza delle informazioni nell'ambito della singola richiesta e del complesso delle richieste ricevute, ed in particolare la coerenza tra capacità e durata del servizio richieste, quantità e durata dell'esenzione tpa/diritto ap attestate e dati riportati nella dichiarazione di cui al precedente paragrafo 1.3.2.

Si chiede di meglio specificare le modalità di verifica e in particolare, come si debba intendere per “coerenza delle informazioni”. In particolare deve essere meglio chiarito che:

- 1) nel caso di più soggetti importatori che realizzano l'infrastruttura, la prima richiesta può essere inviata anche solo da un soggetto importatore, mentre gli altri presenteranno la richiesta nell'arco temporale della procedura aperta. Di conseguenza, la prima richiesta non può essere valutata negativamente qualora presentata da uno solo degli sponsor.
- 2) Nel caso in cui l'autorizzazione all'import abbia una durata inferiore, rispetto alla durata dell'esenzione o del diritto di Allocazione prioritaria ottenuto, tale disallineamento non deve pregiudicare la validità dell'offerta presentata.

Infatti, si deve considerare il caso reale – non trattato all'interno della Proposta – di una durata dell'autorizzazione all'import inferiore rispetto alla durata dell'esenzione/allocazione prioritaria ottenuta. Tale eventualità è resa possibile in quanto né il rilascio dell'esenzione né quello dell'allocazione prioritaria devono essere necessariamente allineati con la durata dei contratti di approvvigionamento e quindi dell'autorizzazione all'import.

Questo caso deve essere ulteriormente approfondito affinché sia chiaro come l'Impresa Maggiore tratterà i conferimenti di capacità relativi a punti interconnessi a infrastrutture che hanno ottenuto un'esenzione/allocazione prioritaria per durate superiori rispetto alle relative autorizzazioni all'import.

Sempre nell'art. 7.2.4) della Proposta viene riportato che:

La Prima Richiesta si intende positivamente verificata quando sia verificata la completezza e la coerenza delle informazioni ricevute, nonché la correttezza delle stesse secondo quanto confermato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Sino alla ricezione degli esiti da parte del Ministero la verifica si intende in corso.

L'esito della verifica è comunicato da Snam Rete Gas entro il 10° giorno lavorativo successivo alla ricezione della Prima Richiesta e comunque non oltre il 5° giorno lavorativo successivo alla data di ricezione delle verifiche effettuate dal sopra citato Ministero, se posteriore.

Tale articolo intende recepire la tempistica prescritta dall'art.4 della delibera ARG/gas 02/10. In particolare, i commi 4.2 e 4.3 dispongono che:

4.2 Ai fini della verifica di cui al comma precedente l'impresa maggiore di trasporto si coordina per quanto necessario con il Ministero.

4.3 Entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della prima richiesta l'impresa maggiore di trasporto comunica ai richiedenti l'esito della verifica di cui al comma 4.1 se negativo, fornendo indicazioni circa le parti mancanti o non corrette nelle rispettive richieste e le correzioni da apportare.

In sintesi, pur prescrivendo il coordinamento, ai fini della verifica, con il MSE, la delibera fissa un tempo massimo pari a 10 g lavorativi per la comunicazione ai richiedenti dell'esito della verifica. Pertanto, si ritiene che tale tempistica debba essere rispettata anche dal Codice, prevedendo un silenzio - assenso da parte del Ministero. In pratica se, entro i 10 giorni previsti dalla delibera, il MSE non si esprime, tale silenzio deve essere interpretato come esito positivo della verifica da parte dell'MSE.

Art. 7.3.2.2) Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP

La Proposta prevede la possibilità di partecipare alla procedura aperta da parte dei "soggetti interessati alla capacità di trasporto corrispondente alla capacità residua, per valori e per durate corrispondenti ai propri contratti, ovvero impegni contrattuali, di acquisto e di trasporto".

Da tale formulazione, che richiede la presenza di contratti o impegni contrattuali, sembrerebbe preclusa la partecipazione alla procedura aperta, da parte di quei soggetti che partecipano ad una procedura in corso² per l'allocazione della capacità residua sull'infrastruttura a monte³, in quanto plausibilmente i soggetti non avranno ancora stipulato contratti/accordi contrattuali di trasporto o di supply.

Si propone che, anche qualora la procedura di allocazione della quota residua sull'infrastruttura a monte sia in corso, i soggetti concorrenti possano partecipare alla PA contestualmente ai soggetti che realizzano l'infrastruttura e che hanno ottenuto il diritto all'esenzione. Diversamente non si capisce perché, tra le informazioni richieste al soggetto che realizza l'infrastruttura vi sia, all'art.1.3.2) numero 4, lettera c) della Proposta, anche l'indicazione dell'avvio della procedura per l'allocazione della Capacità Residua.

Art. 7.3.3 Verifica delle richieste

³ alla luce dell'art. 6.5 del Decreto che prevede che le procedure di conferimento della quota residua della capacità e la corrispondente capacità in entrata alla rete nazionale di gasdotti, siano oggetto di specifica disciplina da parte dell'Autorità italiana

E' previsto che "Snam Rete Gas intenderà altresì negativamente verificate richieste presso Punti interconnessi con Infrastrutture UE o non UE oggetto di Esenzione ovvero di Diritto AP qualora non siano pervenute, entro il termine di cui al paragrafo 7.3.2, le richieste da parte degli altri soggetti aventi diritto presso il medesimo Punto, esclusi i soggetti richiedenti capacità corrispondenti alla Capacità Residua dell'Infrastruttura."

Si ritiene che la mancata presentazione di tutte le richieste da parte dei soggetti importatori che realizzano l'infrastruttura durante la procedura aperta non possa essere considerata come causa per verificare negativamente le/la richieste/a ricevute.

Tale disposizione non trova alcun riscontro nel testo della delibera e appare insensata sia nel caso di esenzione TPA, in quanto ai sensi dell'art. 5.1 lettera b del DM 28 Aprile 2006 il Trasportatore è tenuto a realizzare una capacità "non inferiore alla portata massima giornaliera dell'infrastruttura e ancor più in presenza di un'infrastruttura cui sia stato rilasciato il diritto di Allocazione Prioritaria, in quanto in tal caso, ai sensi dell'art. 5.1, lettera c) del DM 28 Aprile 2006 il Trasportatore è tenuto a realizzare una capacità "non inferiore alla capacità complessivamente conferita, aumentata del 5%", lasciando intendere la possibilità che non tutti i soggetti sponsor del progetto partecipino alla procedura aperta.

Art. 7.5 processo di conferimento

Si fa notare che la tempistica con cui viene comunicata ai soggetti richiedenti la proposta di conferimento non è in linea con le disposizioni dell'art.7 della delibera ARG GAS 2/10.

Infatti:

- gli 8 mesi devono essere calcolati a partire dal termine previsto per l'invio della richieste (e non dall'esito della verifica delle richieste ricevute)
- la delibera prevede 8 mesi come tempo massimo e non ulteriormente estendibile, mentre nella Proposta è prevista la possibilità, per Snam, di richiedere una proroga dei tempi.

Si chiede, pertanto, un allineamento della tempistica con le previsioni della delibera.

Art. 8.3 Contratto di trasporto relativo alle capacità di trasporto

Come già evidenziato all'art. 1.3.4), la Proposta non prevede la possibilità che, qualora il richiedente sia in possesso di un opportuno rating creditizio, fornito da primari organismi internazionali, non sia tenuto alla presentazione delle garanzie necessarie per le obbligazioni derivanti dal conferimento.

Tale possibilità è peraltro già prevista nel Codice di Rete di Snam Rete Gas, per i conferimenti di capacità ai sensi della delibera 168/06 e per i conferimenti di capacità di trasporto ai sensi della delibera 132/04 e successive modifiche. Pertanto, anche al fine di uniformare la disciplina delle garanzie richieste per i conferimenti, si richiede che anche per il caso in esame la garanzia finanziaria possa essere sostituita da opportuno rating creditizio o, nel caso in cui il soggetto non sia in possesso di rating creditizio, da una *Parent Company Guarantee*, da parte di un azionista del soggetto richiedente in possesso del rating previsto.

Inoltre, come già arucirdato all'articolo 1.3.5) la possibilità di sostituire la garanzia finanziaria con il rating o la Parent Company Guarantee potrebbe essere previsto anche nel caso della garanzia finalizzata a coprire gli obblighi da erogazione del servizio (pari al 3% del massimo corrispettivo annuo di capacità).

Allegato 5/G

Si richiede di sostituire “**su carta intestata della società controllante**” con **su carta intestata della società** “azionista”.

CAPITOLO 19, PARAGRAFO, DEFINIZIONE DI FORZA MAGGIORE.

La delibera ARG /Gas 2/10 prevede, all'articolo10.5 che” *nell'ambito del procedimento di aggiornamento del codice di rete di trasporto funzionale al recepimento delle disposizione del presente provvedimento, l'impresa maggiore di trasporto propone integrazioni alle disposizioni in materia di forza maggiore con una disciplina particolare applicabile ai contratti di trasporto sottoscritti in esito alla procedura aperta sino alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto.*”.

Tuttavia, nel testo della Proposta, non viene effettuato nessun adeguamento delle disposizioni in materia di forza maggiore. A nostro avviso le disposizioni dovrebbero essere integrate, prevedendo il riconoscimento di cause di forza maggiore legate al ritardo nel rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione delle infrastrutture da interconnettere con la rete nazionale dei gasdotti.

Infatti, la definizione di causa maggiore prevista al capitolo 19 dal codice di rete comprende, al suo interno, anche i ritardi dovuti agli iter autorizzativi. E' da evidenziarsi che la realizzazione di nuova capacità da parte dell'impresa maggiore procede, in parallelo, alla realizzazione dell'infrastruttura internazionale a monte. Poiché anche le infrastrutture internazionali a monte sono potenzialmente soggette a ritardi a causa di iter autorizzativi nazionali, si ritiene opportuno prevedere, che – al verificarsi di tale evenienza – lo shipper sia parimenti titolato a invocare una situazione di forza maggiore nei confronti dell'impresa maggiore. In pratica, gli utenti a cui è stata conferita capacità presso l'entry point della rete nazionale sarebbero sollevati dai relativi obblighi verso l'impresa maggiore, qualora il ritardo nella messa a disposizione della capacità a monte fosse dovuta a ritardi a causa di autorizzativi nazionali.

GLOSSARIO

La definizione di capacità residua riportata nel Codice non appare in linea con quella presente nella delibera ARG gas 2/10 e pertanto si richiede una suo modifica.

Ai sensi della Proposta, la Capacità Residua è la “*quota di nuova capacità (di trasporto/rigassificazione) non oggetto di Esenzione TPA ovvero di Diritto all'Allocazione Prioritaria, di infrastrutture in relazione alle quali è stata accordata una Esenzione TPA, ovvero è stato accordato un Diritto all'Allocazione Prioritaria.*”

Ai sensi della delibera, la capacità di trasporto residua è la “*capacità di trasporto, **determinata all’interconnessione con la rete nazionale dei gasdotti**, corrispondente alla quota non oggetto di esenzione TPA della nuova capacità di infrastrutture UE in relazione alle quali è stata accordata una esenzione TPA, ovvero alla quota non oggetto di diritto AP della capacità di infrastrutture non UE in relazione alle quali è stato riconosciuto un diritto AP.*”

ALLEGATO 2

Osservazioni di BG Italia S.p.A. alla proposta di aggiornamento del Codice di Rete, per il recepimento della delibera ARG/gas 02/10

CAPITOLO 19, ARTICOLO 3.5, Risoluzione contrattuale da parte dell'Utente ai sensi dell'art. 10 della delibera 2/2010

La proposta di aggiornamento del Codice prevede l'applicazione dell'art. 3.3 (che a sua volta rimanda all'applicazione dell'art. 3.2) del capitolo 19 del Codice di Rete - casi generali di risoluzione del contratto di trasporto – nel caso di risoluzione del contratto intervenuta successivamente al termine di cui all'art. 10.1 della delibera 2/2010 (ovvero entro il termine del giorno che individua la metà del periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del contratto di trasporto e la data di messa a disposizione della relativa capacità da parte dell'impresa di maggior trasporto nel caso questo periodo sia superiore a 2 anni)

Tale previsione:

- non è prevista dalla delibera 2/2010 che si limita a definire le penali applicabili in caso di risoluzione intervenuta entro il termine di cui all'art.10.1;
- risulta fortemente sbilanciata a favore dell'impresa di trasporto in quanto comporta l'applicazione a carico degli utenti di penali eccessivamente onerose e non commisurate ai costi effettivamente sostenuti dall'impresa di maggiore trasporto. Infatti:

1. L'art. 3.2, fino ad oggi contemplato per la risoluzione dei contratti annuali o al massimo quinquennali (**e non di 20 – 25 anni**) nel caso di conferimento al punti di entry dall'estero, prevede che l'Utente sia comunque tenuto a corrispondere una somma risultante dall'attualizzazione degli importi rappresentativi del corrispettivo di capacità dovuto dall'Utente per il periodo tra la data della risoluzione anticipata e la data di naturale scadenza del Contratto. Tale periodo, tuttavia, nel caso delle Infrastrutture Esentate e delle infrastrutture con Diritto di Allocazione Prioritaria sarà pari al periodo dell'esenzione/allocazione prioritaria, ovvero circa 20-25 anni, con un onere chiaramente eccessivo da sostenere.
2. L'art. 3.3. del codice prevede che l'Utente avrà diritto alla restituzione da parte di SRG dei corrispettivi pagati relativi alla capacità di cui al contratto risolto anticipatamente nel solo caso in cui SRG abbia conferito ad altro utente e nel medesimo punto di entry la capacità di cui al contratto risolto – fattispecie questa impossibile a verificarsi nel caso di nuove infrastrutture in quanto a tali infrastrutture viene assegnato un punto di entry specifico e pertanto non oggetto di possibile conferimento ad altri utenti. Mentre l'eventuale investimento effettuato da SGR ai fini dell'espansione della capacità di trasporto sulla rete nazionale sarà comunque a beneficio del sistema gas italiano, potendo la maggiore capacità così realizzata essere riutilizzata da terzi.

Solo per dare maggiore contezza della sproporzione di cui stiamo parlando, si pensi che nel caso di un'infrastruttura di import di 8 GSmc/anno (circa 24-26 Msmc/gg) e nell'ipotesi di un corrispettivo di entry di 1 €/Smc/gg/a, la penale in caso di risoluzione intervenuta successivamente ai termini sopra richiamati sarebbe di oltre 300 Milioni di euro (pari al NPV del corrispettivo annuo di capacità per una durata del contratto di trasporto di 20 anni). Tale penale arriverebbe a oltre 600 Milioni di Euro nel caso delle

infrastrutture localizzate nel sud Italia, posta una stima di entry pari a circa 2 €/Smc/gg/a (Gela).

Posto che le nuove infrastrutture sono necessarie per promuovere la concorrenza e che le penali a carico degli operatori vanno intese come stimolo ad assumere un impegno e non come opportunità economica per il sistema, sembra ragionevole auspicare che l'applicazione di corrispettivi in caso di scioglimento del contratto di trasporto sia subordinato a una valutazione dell'AEEG.

Proposta

Sostituire l'ultimo paragrafo dell'art. 3.5 del capitolo 19 del codice di rete con il seguente: ***“In tutti gli altri casi in cui l'Utente richieda la risoluzione del Contratto di Trasporto di cui al Capitolo 5, paragrafo 8.3, l'Utente sarà tenuto a corrispondere al Trasportatore, oltre agli importi effettivamente maturati, a qualunque titolo, fino alla data di risoluzione del Contratto di Trasporto, un importo determinato dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas tenendo conto degli effettivi investimenti realizzati dal Trasportatore in ragione del Contratto di Trasporto risolto e attribuibili esclusivamente al medesimo e comunque non superiore al valore calcolato ai sensi dell'art. 3.3”***.

CAPITOLO 19, DEFINIZIONE DI FORZA MAGGIORE

L'Articolo. 10.5 della delibera 2/10 imponeva all'impresa maggiore di trasporto l'obbligo di proporre *integrazioni alle disposizioni [del codice di rete] in materia di forza maggiore, con una disciplina particolare applicabile ai contratti sottoscritti in esito alla procedura sino alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto”*.

La Proposta di aggiornamento del Codice si limita all'inserimento della fattispecie della forza maggiore nel solo caso in cui sia l'impresa maggiore di trasporto a essere in ritardo nella messa a disposizione della capacità di trasporto.

E' evidente che l'obiettivo dell'Autorità era quello di inserire nel codice di rete anche la previsione di cause di forze maggiore non imputabili agli operatori.

Si propone pertanto che il codice di rete sia integrato con l'espressa previsione di fattispecie di Forza Maggiore che esonerino da responsabilità degli operatori che hanno firmato un contratto di trasporto ai sensi della delibera 2/2010, consentendo loro di risolvere i contratti di trasporto senza alcuna applicazione di penali, in particolare nel caso di ritardo degli iter autorizzativi.

Proposta

Al capitolo 19, dopo il paragrafo 4.7), inserire i seguenti paragrafi:

4.8) FORZA MAGGIORE RELATIVA AI CONTRATTI DI TRASPORTO FIRMATI AI SENSI DELLA DELIBERA N°168/2006 E DELLA DELIBERA N° 2/2010

4.8.1) Definizione

Con l'espressione “Forza Maggiore” si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza sopravvenuta, non imputabile all'Utente che la invoca (“Parte Interessata”) e al soggetto che realizza l'infrastruttura relativamente alla quale l'Utente ha firmato un contratto di trasporto (“Operatore”), che sia tale da impedire o rendere

eccessivamente oneroso per la Parte Interessata e/o per l'Operatore la realizzazione e/o l'esercizio dell'infrastruttura relativamente alla quale è stato concluso il contratto di trasporto fintantoché la causa di Forza Maggiore perduri e che non sia stato possibile evitare usando con continuità la dovuta diligenza di un Operatore Prudente e Ragionevole.

4.8.2) Cause

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ed a condizione che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo precedente, costituiscono cause di Forza Maggiore:

- a) guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;
- b) fenomeni naturali avversi compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni; esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- c) scioperi, serrate ed ogni altra forma di agitazione a carattere industriale, ad esclusione dei casi di conflittualità aziendale, dichiarati in occasioni diverse dalla contrattazione collettiva, che riguardino la Parte Interessata e/o l'Operatore;
- d) ritardato o mancato ottenimento da parte dell'Operatore e/o della Parte Interessata dei necessari permessi e/o concessioni da parte delle competenti autorità per quanto concerne la realizzazione e/o l'esercizio della infrastruttura, nonché la revoca dei suddetti permessi e/o concessioni qualora ciò non sia determinato da comportamento doloso, negligente o omissivo della Parte Interessata e/o dell'Operatore,
- e) fatti, atti, dinieghi, silenzio non comportante assenso da parte delle autorità competenti che non siano determinati dal comportamento doloso o negligente della Parte Interessata e/o dell'Operatore
- f) vizi, avarie cedimenti degli impianti e delle infrastrutture destinate all'import del gas sulla rete di metanodotti Snam Rete Gas, che la Parte Interessata e/o l'Operatore non avrebbe potuto prevenire usando un adeguato livello di diligenza
- g) intervenute modifiche normative e/o qualsiasi altro evento al di fuori del ragionevole controllo della Parte interessata e/o dell'Operatore che determinino la sostanziale impossibilità di costruire e/o esercire l'infrastruttura

CAPITOLO 5, PARAGRAFO 7.1, Soggetti intitolati a partecipare alla procedura aperta di cui alla delibera n. 2/2010

La proposta di aggiornamento del Codice al paragrafo 7.1 del capitolo 5 (pag 42), prevede l'esclusione dalla procedura aperta lanciata ai sensi della delibera n. 2/2010 dei Terminali Esentati di cui alla procedura prevista dalla delibera n. 168/06.

Posto che la delibera n. 2/2010 manca di coordinarsi con la delibera n. 168/06, con la quale l'AEEG ha implementato la medesima procedura di richiesta di capacità di trasporto per i Terminali Esentati di Rovigo e Brindisi (in quanto titolari di un diritto di esenzione dalla disciplina TPA rilasciato prima della pubblicazione del decreto ministeriale 28 aprile 2006), tale esclusione non è prevista dalla delibera n. 2/2010.

Si chiede l'eliminazione di tale previsione e **si auspica un intervento chiarificatore da parte delle autorità competenti che porti alla definizione del necessario coordinamento tra la delibera 2/2010 e la delibera 168/2006 e di criteri omogenei**

per lo svolgimento delle procedure di allocazione di capacità ai sensi delle due delibere, ferma restando l'applicazione della normativa in vigore.

COMMENTO GENERALE

Procedura prevista dalla delibera n. 2/2010

Come già segnalato da alcuni operatori nel corso della consultazione di luglio 2009, si ritiene che la procedura aperta prevista dalla delibera n.2/2010, che prevede che tutti i soggetti interessati possano presentare richieste di capacità di nuova realizzazione relative a nuove infrastrutture durante lo stesso procedimento aperto, non sia favorevole allo sviluppo di nuove infrastrutture di import di gas.

Infatti, **l'effetto pratico di questo sistema a procedura aperta (PA) è quello di non favorire lo sviluppo degli ingenti investimenti necessari alla realizzazione e all'esercizio di nuove infrastrutture (metanodotti e terminali di rigassificazione) in quanto la previsione dell'avvio di una PA in relazione anche a punti di entrata/uscita diversi da quelli per i quali è stata presentata la prima richiesta si traduce nell'obbligo per gli operatori – che non hanno attivato la procedura con la loro prima richiesta - di sottoscrivere un contratto di trasporto con largo anticipo rispetto alla prevista entrata in esercizio dell'infrastruttura, anche senza aver ancora raggiunto la certezza dell'investimento, e ciò al fine di assicurarsi una priorità (rispetto alle altre infrastrutture) sulla capacità di trasporto realizzabile per evacuare il gas importato ed evitare eventuali ritardi e disallineamenti temporali della nuova capacità di trasporto.**